COMMISSIONI RIUNITE

FINANZE E TESORO (IV) - INDUSTRIA (X)

V.

SEDUTA DI VENERDÌ 6 GIUGNO 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA X COMMISSIONE QUARELLO

INDICE

PAG.

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 45

Disegno di legge (*Seguito della formulazione degli articoli*):

Istituzione dell'Ente Nazionale Idrocarburi. (E. N. I.). (2101) 45

PRESIDENTE 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55

BERSANI, *Relatore* 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 53, 55

DAMI 46, 47, 52, 53

VANONI, *Ministro delle finanze* 46, 47, 48, 49 52, 53, 55

DUGONI 47, 49

MATTEI 47

BOTTAI 48

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per la industria e il commercio* 48

LOMBARDI RUGGERO 48

FERRARIO 49

CHIARAMELLO 49, 52

MAROTTA 49, 50, 51, 52

La seduta comincia alle 12,5.

FERRARIO, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Cremaschi Olindo, Bellucci, Baldassari, Semeraro Santo, Sala, Ducci e Mattei sostituiscono, rispettivamente, per la seduta odierna, i deputati D'Agostino, Montanari, Scarpa, Grassi Luigi, Pessi, Mazzali e Bagnera.

Seguito della formulazione degli articoli del disegno di legge: Istituzione dell'Ente nazionale idrocarburi (E. N. I.). (2101).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della formulazione degli articoli del disegno di legge: Istituzione dell'Ente nazionale idrocarburi.

Come i colleghi ricordano, nella precedente seduta le Commissioni hanno dato mandato a un Comitato ristretto di redigere una formulazione concordata dal paragrafo 2°) e della rimanente parte dell'articolo 2, nonché di elaborare l'articolo 2-*bis*.

Il relatore, onorevole Bersani, ha facoltà di riferire sulle conclusioni, alle quali il comitato ristretto è pervenuto.

BERSANI, *Relatore*. Nella precedente seduta ci trovammo d'accordo sui principî informatori degli articoli 2 e 2-*bis*.

Il Comitato ristretto ha ora compilato il nuovo testo, sulla base della discussione svoltasi allora.

Pertanto il testo proposto, per l'articolo 2, dopo il paragrafo 1°) già approvato, risulta il seguente:

« 2°) Della costruzione e dell'esercizio delle condotte per il trasporto degli idrocarburi minerali nazionali.

L'Ente può altresì svolgere attività di lavorazione, trasformazione, utilizzazione e commercio di idrocarburi e dei vapori naturali in conformità delle leggi vigenti.

I diritti di esclusiva accordati dai comuni ad imprese di produzione e distribuzione di gas, anche se municipalizzate, non impediscono la costruzione da parte dell'Ente di con-

dotte per il trasporto e la distribuzione di gas naturali attraverso il territorio dei singoli comuni e la distribuzione negli stessi territori del gas per uso industriale e per riscaldamento.

Nessuna indennità o compenso è dovuto ai concessionari ed ai comuni ».

VANONI, *Ministro delle finanze*. Sono favorevole a questa formulazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione il testo formulato, per la rimanente parte dell'articolo 2, dal Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2-*bis*.

BERSANI, *Relatore*. Il testo concordato dal comitato ristretto per l'articolo 2-*bis* è del seguente tenore:

« L'Ente può esercitare i compiti indicati negli articoli precedenti a mezzo di società controllate o collegate, delle quali può promuovere la costituzione.

I compiti per i quali la presente legge riconosce l'esclusiva all'E.N.I. debbono essere esercitati a mezzo di società controllate dall'Ente stesso, il capitale delle quali può essere anche sottoscritto dallo Stato, dagli enti parastatali e da società con capitale interamente posseduto dagli enti sopraelencati ».

Il primo comma di questo articolo, così rielaborato, sottolinea il concetto che l'ente si avvale, per i compiti esecutivi, di società controllate, cioè con maggioranza dell'E.N.I., oppure collegato.

Per i compiti esclusivamente riservati all'E.N.I., le società di cui l'ente si può avvalere sono soltanto quelle controllate, in cui c'è la garanzia della maggioranza del capitale nelle mani dell'ente stesso.

La parte rimanente di capitale, cioè quella non di proprietà dell'E.N.I., deve essere comunque di appartenenza di un ente pubblico (Stato, enti parastatali o società variamente combinate con l'E.N.I., con lo Stato e con gli enti parastatali stessi); questo a garanzia del carattere fondamentale dell'intervento dello Stato in questa materia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 2-*bis*.

(*È approvato*).

DAMI. Il Ministro Vanoni ha dato assicurazione che, in linea di massima, non si ricorrerà all'intervento di capitali di altri enti parastatali, per quanto riguarda le operazioni di ricerca e di coltivazione mineraria. Quindi, su questa parte, siamo d'accordo.

Io mi sono, però, riservato di presentare un'aggiunta, che prevede la partecipazione alla costruzione e all'esercizio dei metanodotti per il trasporto degli idrocarburi anche dei comuni, delle provincie e delle Camere di commercio. So che l'onorevole Ministro non è d'accordo, perché ritiene che questa partecipazione può portare ad una prevalenza o ad una interferenza di interessi locali su quelli nazionali. Ma io faccio osservare che si tratterebbe di una facoltà, e non di un obbligo, per quanto riguarda la partecipazione di tali enti minori.

D'altra parte, l'esperienza ha dimostrato, non solo attraverso gli ordini del giorno votati da comuni e provincie per il finanziamento di metanodotti, ma anche attraverso il concreto intervento di provincie e comuni, in modo particolare della provincia di Verona, che questi enti sono disposti ed hanno possibilità di concorrere al finanziamento dei metanodotti.

Per queste ragioni, e tenuto conto che la partecipazione di questi enti sarà comunque una partecipazione di minoranza — perché nell'articolo precedente è detto che le società debbono essere controllate dall'E.N.I. — e che eventualmente l'E.N.I. può anche rifiutare questa partecipazione, non vedo perché non si possa aprire la possibilità — è una discrezione lasciata all'amministrazione dell'E.N.I. — di ammettere comuni, provincie e Camere di commercio al finanziamento della rete dei metanodotti.

Perciò io propongo il seguente articolo aggiuntivo: « Alla costruzione e all'esercizio delle condotte per il trasporto degli idrocarburi è ammessa la partecipazione alle società di cui all'articolo precedente (cioè — chiarisco — controllate dall'E.N.I.) da parte di comuni, provincie e Camere di commercio ».

VANONI, *Ministro delle finanze*. Anzitutto vorrei che si evitasse la partecipazione delle Camere di commercio a questo riguardo, perché evidentemente esse non possono partecipare ad attività speculative. Ma la ragione particolare per la quale non mi pare opportuna l'aggiunta Dami — e qui mi riferisco più particolarmente alla partecipazione dei comuni e delle provincie — si riassume in queste poche considerazioni: anzitutto noi abbiamo cercato di evitare la possibilità che enti diversi, non statali, complichino le cose, soprattutto per ragioni di finanziamento. Sono infatti gli enti pubblici che hanno normal-

mente buone disponibilità finanziarie e che possono formare il fondo necessario per il raggiungimento degli scopi previsti; mentre i comuni e le provincie non hanno possibilità finanziarie di questa portata — normalmente è così — e quindi non mi pare che possano rappresentare un progresso da questo punto di vista.

Inoltre, noi corriamo il rischio di aprire continuamente delle discussioni sulla tecnica della distribuzione da adottare in un determinato momento, in quanto generalmente i comuni e le provincie impostano il problema secondo le proprie valutazioni particolari e secondo certe opportunità locali.

Si è detto: la partecipazione è subordinata all'assenso dell'E.N.I. Ma noi non viviamo in un mondo di angeli, e quando, dietro questa facoltà, vi sarà un certo interesse, per lo meno sarà inevitabile una lunga discussione prima di affrontare e risolvere questi problemi. Pertanto, è preferibile limitare la partecipazione agli enti di carattere nazionale, i quali si trovano evidentemente in una posizione migliore sotto questo profilo.

DUGONI. Vorrei fare una considerazione: e cioè che si viene a creare una disparità di trattamento tra i comuni che hanno aziende municipalizzate e quelli che invece non le hanno; perché le aziende municipalizzate possono evidentemente partecipare a queste società in quanto hanno una propria funzione di commercio autonomo. Pertanto la mia opinione è che questa aggiunta vada accolta proprio per soddisfare una esigenza di perequazione.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Per quanto riguarda la rete di distribuzione comunale, non se ne fa menzione.

DUGONI. Io mi riferisco proprio alla situazione delle aziende municipalizzate, che intendono partecipare alla creazione delle società per il trasporto del metano. Poiché le condizioni di ritiro sono diverse, deve essere concesso alle aziende municipalizzate, che lo richiedano, di poter partecipare a queste società. E su questo non c'è alcun dubbio.

MATTEI. Comuni e provincie che abbiano partecipato al finanziamento dei metanodotti, non ce ne sono stati, come ho già ricordato in altra occasione; fanno eccezione gli enti locali di Vicenza e Verona che hanno prestato la loro fideiussione per due prestiti rimborsati direttamente dall'Azienda di Stato agli enti mutuanti. Aggiungo che i comuni che hanno chiesto agevolazioni nei limiti del ragionevole, le hanno ottenute.

DUGONI. E allora perché vogliamo negarlo proprio in sede legislativa?

MATTEI. Faccio rilevare che sorgono sempre dei particolari problemi locali, che si traducono spesso in richieste di maggiorare il prezzo per affrontare determinati problemi, cosa che l'Azienda dello Stato, per i motivi altra volta richiamati, non può accettare.

Di qui l'opinione espressa dall'onorevole Ministro Vanoni, il quale vorrebbe evitare l'intervento dei comuni, perché le trattative con questi enti diverrebbero troppo laboriose.

DAMI. È avvenuto talvolta, ad esempio, che le Camere di commercio dei porti hanno costituito dei servizi portuali, o servizi adibiti a determinati usi marittimi. Comunque, se il Ministro delle finanze si oppone in modo assoluto all'inserimento delle Camere di commercio, io non ho difficoltà a sopprimere nel mio articolo aggiuntivo la dizione che la riguarda.

BERSANI, *Relatore*. Non sono favorevole all'aggiunta Dami, perché verremmo a togliere quel carattere di unitarietà dell'ente che sembra, anche dal punto di vista strumentale, essenziale conservare. Verremmo, in linea di fatto e di diritto, a creare una situazione tale da turbare la stessa caratteristica sostanziale dell'ente e della sua azione. Io non penso che questa possa essere la via più opportuna per utilizzare la collaborazione degli enti autarchici (comuni e provincie) nello sviluppo di simili iniziative. Vi possono essere altre forme, così come abbiamo visto in diversi casi porsi in atto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Dami, che, dopo il ritiro della dizione relativa alle Camere di commercio, risulta il seguente:

« Alla costruzione e all'esercizio delle condotte per il trasporto degli idrocarburi è ammessa la partecipazione alle società di cui all'articolo precedente, da parte di comuni e provincie ».

(*È approvato*).

Vi è, ora, un altro articolo aggiuntivo, proposto dall'onorevole Bottai, e che le Commissioni, nella scorsa seduta, hanno stabilito di discutere in questa sede:

« L'Ente nazionale idrocarburi ha la esclusiva della ricerca e utilizzazione, per tutto il territorio nazionale, delle forze endogene.

Le partecipazioni delle ferrovie dello Stato alla Società per azioni « Larderello » sono devolute all'Ente nazionale idrocarburi ».

BOTTAI. Onorevole Presidente, prima di insistere sulla votazione di questo articolo aggiuntivo, desidererei ascoltare il parere del Governo in proposito.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Faccio presente che la preoccupazione dell'onorevole Bottai è stata intesa vivamente anche dal Ministero, che già da alcuni mesi sta predisponendo una organizzazione efficiente per valorizzare le forze endogene che si prospettano attualmente in Italia.

Esiste una legge del 1939 che dà alle ferrovie una esclusiva su quattro province toscane. Dopo una serie di trattative, abbiamo concordato con le ferrovie dello Stato stesse la rinuncia, da parte loro, alla esclusiva prevista nella legge del 1939: tale deliberazione è stata anche approvata dal Consiglio di amministrazione. È nostro intendimento costituire una società apposita per le ricerche di forze endogene, non solo per quanto possa riguardare le provincie toscane, ma per tutto il territorio nazionale; possono infatti reperirsi forze endogene in Italia settentrionale, centrale e anche meridionale e insulare. In base agli emendamenti approvati, che consentono all'E.N.I. di svolgere le proprie iniziative anche nel campo dei vapori naturali, a questa società parteciperà l'E.N.I., in unione alle stesse ferrovie dello Stato, le quali hanno bisogno di energia elettrica a basso prezzo onde sviluppare l'elettrificazione delle linee. In questo modo si potrà procedere (cosa che abbiamo predisposto) molto rapidamente ad una ricerca sistematica e completa delle forze endogene non solo nel territorio toscano, ma anche nel resto del territorio nazionale.

BOTTAI. Dopo queste dichiarazioni, ritiro il mio articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'articolo 11:

« Fanno parte del consiglio:

1°) il presidente;

2°) il vicepresidente;

3°) un rappresentante del Ministero delle finanze;

4°) due rappresentanti del Ministero dell'industria e commercio;

5°) due rappresentanti del Ministero del tesoro;

6°) cinque esperti;

7°) un dirigente o impiegato e un operaio in servizio dell'E.N.I. e delle società da esso controllate, designati dai dipendenti stessi, secondo le modalità che saranno fissate dal Ministro per l'industria e commercio.

Il presidente, il vicepresidente e i consiglieri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta, per le categorie da 1°) a 6°), dei Ministri per il tesoro, per le finanze e per l'industria e commercio. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati ».

BERSANI, *Relatore*. Come gli onorevoli colleghi ricordano, anche per questo articolo è stata affidata la formulazione definitiva al comitato ristretto. Il comitato propone di lasciare inalterato il testo della Commissione, con queste varianti: al punto 3°), due rappresentanti del Ministero delle finanze, anziché uno; al punto 5°), un rappresentante del Ministero del tesoro anziché due.

PRESIDENTE. Vi è anche un emendamento dell'onorevole Lombardi Ruggero, che propone di aggiungere, dopo il n. 6°) il seguente numero 6-*bis*: « Cinque rappresentanti del Parlamento di cui due designati dal Senato della Repubblica e tre dalla Camera dei deputati ».

LOMBARDI RUGGERO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 11 nel testo della Commissione, con le varianti al n. 3°) e al n. 5°) proposte dal comitato ristretto e illustrate dal relatore.

(*È approvato*).

Il testo della Commissione sopprime l'ultimo comma della formulazione governativa, che reca: « I consiglieri di cui al n. 8 (cioè gli « esperti »), possono essere scelti anche tra gli amministratori e i dirigenti delle società controllate dall'Ente ».

VANONI, *Ministro delle finanze*, Desidero precisare, per chiarezza, che la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 11 del testo governativo, che permette la scelta degli esperti fra gli amministratori delle società controllate, non vuol significare una preclusione, ma è stata adottata dalla X Commissione, perché la norma è stata ritenuta superflua.

BERSANI, *Relatore*. Confermo e ribadisco quanto ha precisato l'onorevole Ministro: si è in effetti ritenuto superflua e troppo specifica la norma di cui all'ultimo comma del testo ministeriale, ma non si è voluta costituire alcuna esclusione o incompatibilità.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di soppressione dell'ultimo comma del testo governativo.

(*È approvata*).

FERRARIO. Poiché il consiglio di amministrazione è formato da componenti in numero pari, propongo il seguente comma aggiuntivo all'articolo 11:

« Nelle deliberazioni del consiglio prevale, in caso di parità di voti, quello del presidente ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Ferrario.

(*È approvato*).

L'articolo 11 è, pertanto, così definitivamente formulato:

« Fanno parte del Consiglio:

1°) il presidente;

2°) il vice presidente;

3°) due rappresentanti del Ministero delle finanze;

4°) due rappresentanti del Ministero dell'industria e commercio;

5°) un rappresentante del Ministero del tesoro;

6°) cinque esperti;

7°) un dirigente o impiegato e un operaio in servizio dell'E.N.I. e delle società da esso controllate, designati dai dipendenti stessi, secondo le modalità che saranno fissate dal Ministro per l'industria e commercio.

« Il presidente, il vice presidente e i consiglieri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta, per le categorie da 1°) a 6°), dei Ministri per il tesoro, per le finanze e per l'industria e commercio. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

« Nelle deliberazioni del Consiglio prevale, in caso di parità di voti, quello del Presidente ».

L'articolo 12 reca:

« Fanno parte della Giunta esecutiva:

1°) il presidente e il vicepresidente del Consiglio di amministrazione;

2°) tre consiglieri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri per le finanze e per l'industria e commercio ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 13:

« Fanno parte del Collegio sindacale:

1°) un funzionario della Ragioneria generale dello Stato, che lo presiede;

2°) un funzionario del Ministero dell'industria e commercio;

3°) un funzionario del Ministero delle finanze;

4°) due professionisti iscritti negli albi degli avvocati o procuratori legali, dei dottori commercialisti o dei revisori dei conti.

Sono nominati anche tre sindaci supplenti, scelti fra le categorie di cui ai numeri 1, 3 e 4.

I sindaci sono nominati con decreto dei Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria e il commercio, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I sindaci effettivi assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Il presidente del Collegio sindacale o un sindaco effettivo da lui delegato assiste alle riunioni della Giunta ».

DUGONI. Al secondo comma, sarebbe opportuno dire: « scelti fra le categorie di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 », anziché « ...di cui ai numeri 1, 3 e 4 ».

La soppressione del numero 2°) poteva avere una ragione col testo del Governo, non adottando quello della Commissione.

VANONI, *Ministro delle finanze*. La ragione della limitazione sta nella assicurazione che almeno uno dei sindaci supplenti sia un professionista.

DUGONI. Non insisto.

CHIARAMELLO. Propongo la soppressione dell'ultimo comma.

Faccio osservare che in tutte le società il collegio sindacale può intervenire al completo alle riunioni di qualsiasi comitato direttivo, od esecutivo. Quindi non può, in questo caso, essere il presidente del collegio sindacale ad indicare il sindaco che deve intervenire alla riunione della Giunta.

MAROTTA. Propongo la soppressione del penultimo comma, che dice:

« I sindaci effettivi assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione ».

BERSANI, *Relatore*. Convengo sull'opportunità della soppressione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di soppressione dei due ultimi commi.

(*È approvata*).

Pongo in votazione l'articolo 13, così formulato:

« Fanno parte del Collegio sindacale:

1°) un funzionario della Ragioneria generale dello Stato, che lo presiede;

2°) un funzionario del Ministero dell'industria e commercio;

3°) un funzionario del Ministero delle finanze;

4°) due professionisti iscritti negli albi degli avvocati o procuratori legali, dei dottori commercialisti o dei revisori dei conti.

« Sono nominati anche tre sindaci supplenti, scelti fra le categorie di cui ai numeri 1, 3 e 4.

« I sindaci sono nominati con decreto dei Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria e il commercio, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati ».

(*È approvato*).

L'articolo 14 è del seguente tenore:

« Assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale un magistrato della Corte dei conti, per l'esercizio del controllo spettante alla stessa Corte ai sensi dell'articolo 100 della Costituzione ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 15:

« Il Consiglio ha la sorveglianza sull'indirizzo amministrativo dell'Ente ed inoltre:

1°) esamina il bilancio ed il conto economico e ne promùove le approvazioni;

2°) approva il riparto degli utili;

3°) formula le proposte di modificazione dello statuto;

4°) delibera sulla emissione di obbligazioni;

5°) nomina, quando occorra, Commissioni o Comitati tecnici consultivi, scegliendone i componenti anche tra persone estranee all'Ente;

6°) delibera su ogni altra questione ad esso sottoposta dal presidente o dalla Giunta esecutiva.

Tutti gli altri poteri di amministrazione, ordinaria e straordinaria spettano alla Giunta esecutiva.

I sindaci esercitano le funzioni previste dal Codice civile per i sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili con le disposizioni del presente capo.

Con decreto dei Ministri per il tesoro, per le finanze e per l'industria e comemrcio, su proposta del Consiglio di amministrazione, vengono deterbinati anno per anno gli emolumenti da corrispondersi al presidente e al vicepresidente dell'Ente, al presidente e ai componenti il Collegio sindacale, nonché i gettoni di presenza da assegnarsi ai membri del Consiglio di amministrazione ».

All'ultimo comma, l'onorevole Marotta ha presentato il seguente emendamento:

« *Dopo le parole*: vicepresidente dell'Ente, *inserire le altre*: ai componenti della Giunta esecutiva ».

MAROTTA. Si è trascurato di stabilire gli emolumenti per i componenti della Giunta esecutiva. Ora, se è possibile fare a meno dell'indicazione per i componenti del consiglio di amministrazione che godono, secondo il testo della Commissione, solo di gettoni di presenza, ciò non è possibile per i membri della Giunta, che svolgono un lavoro a carattere continuativo.

BERSANI, *Relatore*. Debbo dire che si è trattato di un'omissione materiale, per cui accetto senz'altro l'emendamento Marotta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 15, con l'emendamento Marotta all'ultimo comma.

(*È approvato*).

L'articolo 16 reca:

« Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ente, convoca il Consiglio e la giunta esecutiva e compie gli atti di amministrazione che la Giunta riterrà di deferirgli.

Il vicepresidente coadiuva il presidente nella trattazione degli affari deferitigli e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'articolo 16-*bis*, introdotto della X Commissione:

« I rapporti fra l'Ente e i propri impiegati sono regolati da contratti di impiego privato ».

MAROTTA. Propongo di sostituire « impiegati », con « dipendenti », per ovvi motivi di opportunità.

BERSANI, *Relatore*. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 16-*bis*, con la modifica proposta dall'onorevole Marotta.

(*È approvato*).

Se non vi sono osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione gli articoli 17 e 18:

ART. 17.

« In caso di gravi irregolarità, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il

Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria e il commercio, l'amministrazione dell'Ente può essere sciolta.

In tal caso i poteri del presidente, del Consiglio e della Giunta esecutiva sono attribuiti ad un commissario straordinario.

Entro sei mesi dall'inizio delle funzioni commissariali, deve essere ricostituito il Consiglio d'amministrazione. Il termine può essere prorogato di altri sei mesi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria e commercio ».

(*È approvato*).

ART. 18.

« Lo statuto dell'Ente è approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria e il commercio ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 19:

CAPO III.

DEL BILANCIO E DEL CONTO ECONOMICO

ART. 19.

« Il bilancio annuale dell'Ente deve comprendere la situazione patrimoniale e il conto profitti e perdite.

Le plusvalenze realizzate durante l'esercizio dalla cessione di partecipazioni, e quelle dipendenti da variazioni in aumento del valore delle partecipazioni possedute, sono accantonate nel fondo riserva, per fronteggiare perdite nel realizzo e nella valutazione di altre partecipazioni.

Il bilancio è chiuso al 30 aprile.

Entro il 30 giugno successivo esso è presentato per l'approvazione ai Ministeri del tesoro, delle finanze e dell'industria e commercio con una relazione del Consiglio e del Collegio sindacale ».

Pongo in votazione il primo comma.

(*È approvato*).

Al secondo comma vi è un emendamento soppressivo dell'onorevole Marotta.

MAROTTA. Mi pare che la norma contenuta in questo comma sia opportuna, di buona amministrazione, ma non tale da essere sancita in una legge, perché verrebbe a legare eccessivamente il consiglio di amministrazione, che non potrebbe mai fruire di quei guadagni che può realizzare attraverso la cessione di partecipazioni. Lasciamo alla prudenza degli amministratori di accantonare questi utili, ma non vincoliamo la gestione dell'Ente !

BERSANI, *Relatore*. Accetto l'emendamento Marotta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di soppressione del secondo comma.

(*È approvata*).

Pongo in votazione gli altri due commi.

(*Sono approvati*).

L'onorevole Marotta ha proposto il seguente emendamento aggiuntivo: « Entro il 30 settembre successivo il bilancio e le relazioni devono essere comunicate al Parlamento », che dovrà, se approvato, costituire l'ultimo comma dell'articolo 19.

MAROTTA. Il mio emendamento sostituisce, in altre parole, l'articolo 19-*bis*, che risulterebbe assorbito.

Infatti, la presentazione della relazione allegata al bilancio del Ministero dell'industria e commercio, permetterebbe di conoscere i dati relativi all'attività dell'ente soltanto con un ritardo di 18 mesi, perché il bilancio dell'ente viene approvato dopo che è stato presentato al Parlamento lo stato di previsione del Ministero.

Ciò porrebbe il Parlamento nell'impossibilità di effettuare un controllo efficace e concreto.

BERSANI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 19 risulta, pertanto, così definitivamente formulato:

« Il bilancio annuale dell'Ente deve comprendere la situazione patrimoniale e il conto profitti e perdite.

« Il bilancio è chiuso al 30 aprile.

« Entro il 30 giugno successivo esso è presentato per l'approvazione ai Ministeri del tesoro, delle finanze e dell'industria e commercio con una relazione del Consiglio e del Collegio sindacale.

« Entro il 30 settembre successivo il bilancio e le relazioni devono essere comunicati al Parlamento ».

Il seguente articolo 19-*bis*: « Il bilancio dell'Ente è presentato al Parlamento in allegato allo stato di previsione della spesa del

Ministero dell'industria e commercio », deve perciò considerarsi assorbito.

L'articolo 20, nel testo della Commissione, reca:

« Gli utili netti annuali risultanti dal conto profitti e perdite sono ripartiti come segue:

il 20 per cento alla formazione del fondo di riserva ordinario, regolato dalle norme statutarie;

l'80 per cento, su proposta del Consiglio di amministrazione, per l'attuazione dei compiti dell'Ente secondo le direttive generali di cui all'articolo 9 e per l'incoraggiamento delle ricerche scientifiche e tecniche, con particolare riguardo al settore industriale e minerario degli idrocarburi liquidi e gassosi, nonché per la preparazione di giovani o di tecnici alle carriere relative al settore stesso.

Detti utili potranno in parte essere devoluti, su proposta dei Ministri per le finanze e per l'industria e commercio, per l'eventuale potenziamento di altre risorse energetiche ».

L'onorevole Marotta propone di tornare al testo governativo, che dice:

« Gli utili netti annuali risultanti dal conto profitti e perdite sono ripartiti come segue:

il 20 per cento alla formazione del fondo di riserva ordinario, regolato dalle norme statutarie;

il 15 per cento per l'incoraggiamento delle ricerche scientifiche e tecniche con particolare riguardo al settore industriale e minerario degli idrocarburi liquidi e gassosi e per la preparazione di giovani o di tecnici alle carriere relative al settore stesso;

il 65 per cento allo Stato. »,

aggiungendo però il seguente ultimo comma:

« Per i primi tre anni di esercizio la quota riservata allo Stato è portata in aumento del fondo di dotazione previsto dall'articolo 6 ».

MAROTTA. Propongo di tornare alla formulazione ministeriale, aggiungendo che per i primi tre anni di esercizio la quota è portata in aumento del fondo di dotazione previsto dall'articolo 6.

Questo principio evita che si sottragga l'attività dell'ente al controllo del Parlamento. Qualora lo Stato ritenga di dover intervenire con finanziamenti, questi debbono essere concessi con una legge, ma non si possono lasciare gli utili all'ente senza che lo Stato possa intervenire per devolverli eventualmente per altri fini.

Siccome, però, per i primi tre anni si decide che la quota riservata allo Stato venga assegnata all'ente, questa va ad aumentare il fondo di dotazione, senza danneggiare quindi i diritti dello Stato.

CHIARAMELLO. Sono contrario al testo della Commissione, e concordo con la proposta di ripristinare il testo ministeriale.

Noi stabiliamo che il 65 per cento va allo Stato. Quando questo 65 per cento è entrato nelle casse dello Stato, provvederà il Parlamento a devolverlo come crede, ma non cominciamo a porre delle remore !...

Non ho mai visto un ente I.R.I. (STIPEL, TETI, ecc.) riversare un soldo nelle casse dello Stato. Quindi, tutto quello che si ricava deve affluire all'Erario. Attraverso leggi speciali si provvederà poi a devolverlo a seconda delle necessità.

DAMI. Io ed altri colleghi proponemmo, in sede di Comitato della X Commissione, un emendamento aggiuntivo a questo articolo, in quanto l'arrivo del metano, soprattutto nelle zone dove esistono aziende per lo sfruttamento dei combustibili fossili, senza dubbio creerà una crisi in queste industrie che impiegano una grande quantità di manodopera. Per questa ragione, noi pensiamo che quegli utili dovrebbero essere accantonati e in parte devoluti, su proposta dei Ministri delle finanze, del tesoro e dell'industria e del commercio, all'eventuale potenziamento di altre risorse naturali comprese quelle dei combustibili solidi.

L'emendamento può essere ora così formulato:

« Una parte degli utili derivanti dall'esercizio dell'E.N.I. è devoluta, su proposta dei Ministri delle finanze, del tesoro, e dell'industria e commercio, al potenziamento di altre risorse energetiche nazionali, comprese quelle dei combustibili solidi ».

VANONI, *Ministro delle finanze*. La proposta del Governo di destinare il 20 per cento dei fondi alla riserva, il 15 per cento dei fondi allo studio ed alla ricerca teorica sul migliore sfruttamento delle energie naturali del paese, e il 65 per cento al bilancio dello Stato perché se ne serva in determinate circostanze, e per il potenziamento di questo settore, mi pare risponda a tutte le esigenze.

Ma non è possibile sin da ora destinare gli utili a scopi determinati. Ciò sarebbe assolutamente incostituzionale, non fosse altro perché tutte le spese debbono essere approvate dal Parlamento. È quindi opportuno

mantenere un certo equilibrio economico nel settore energetico, in modo da sfruttare tutte le energie naturali del nostro Paese, ed è per questo che si tiene presente anche la politica del prezzo del metano, che è inferiore a tutte le altre fonti di energia. Aggiungo che è negli scopi generali della politica che si sta conducendo in materia di energie nazionali, di potenziare tutte le energie che esistono, ma laddove esiste una energia che costi più del prezzo del mercato, bisogna che sia il Parlamento a decidere la forma dell'intervento ritenuto più opportuno. Io considererei estremamente pericolosa questa delega indiscriminata data al Governo e vorrei insistere sulla incostituzionalità della norma stessa. Proprio in questi giorni il Consiglio di Stato ha dichiarato illegittimo un decreto emanato in base a delega ricevuta dal Parlamento, appunto in materia di mia competenza, perché le deleghe devono essere fatte nella forma dell'articolo 76 della Costituzione, per il quale l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi, per tempo limitato e per oggetti definiti.

Prego, dunque, i presentatori dell'emendamento di non insistere e di volerlo trasformare in un invito al Governo.

DAMI. Lo ritiro, riservandomi di trasformarlo in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 20, nel testo del Governo, con il comma aggiuntivo proposto dall'onorevole Marotta.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 21. Ne do lettura:

CAPO IV.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 21.

« Le opere necessarie all'attuazione dei compiti affidati all'Ente e alle società di cui al secondo comma dell'articolo 2 e primo comma dell'articolo 2-*bis* sono dichiarate di pubblica utilità a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni e integrazioni.

Le opposizioni circa la necessità e le modalità delle opere stesse sono decise in via amministrativa dal Ministro per l'industria e il commercio.

Su richiesta dell'Ente o delle società di cui al secondo comma dell'articolo 2 e primo comma dell'articolo 2-*bis*, e se vi sia urgenza, il Ministro per la industria e commercio può ordinare l'occupazione dei beni indispensabili per l'esecuzione dei lavori, determinare provvisoriamente l'indennità e disporne il deposito ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Avverto che i riferimenti agli articoli 2 e 2-*bis*, date le modifiche apportate agli articoli stessi, dovranno essere sottoposti a coordinamento.

L'articolo 22 è del seguente tenore:

« L'Ente non risponde per gli atti compiuti dalle società da esso controllate.

Alle attività minerarie svolte dalle società di cui al secondo comma dell'articolo 2 e primo comma dell'articolo 2-*bis* della presente legge si applicano soltanto gli articoli 10, 11, 19, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 46, 47, 48, 49 e 50 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Alla costruzione e all'esercizio delle condotte per trasporto di idrocarburi da parte delle società stesse si applicano le leggi relative a tale materia ».

L'onorevole Marotta propone la soppressione del primo comma.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo intanto in votazione questa proposta.

(*È approvata*).

Pongo ora in votazione il secondo e terzo comma dell'articolo 22.

(*Sono approvati*).

Anche qui, i riferimenti agli articoli 2 e 2-*bis*, andranno coordinati.

Il testo della Commissione sopprime l'ultimo comma di quello del Governo, che dice:

« Le subconcessioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 sono accordate dall'Ente previa autorizzazione del Ministro per l'industria e il commercio. Esse sono sottoposte a tutte le disposizioni delle leggi sulle miniere e sugli oleodotti e gasdotti ».

BERSANI, *Relatore*. La soppressione è indispensabile, data la nuova formulazione adottata per l'articolo 2.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Concordo col relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di soppressione dell'ultimo comma del testo ministeriale, già adottata dalla Commissione.

(*È approvata*).

Passiamo all'articolo 23. Ne do lettura:

« L'Ente può affidare all'Avvocatura dello Stato la propria rappresentanza e difesa dinanzi a qualsiasi giurisdizione ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 24, nel testo della Commissione, reca:

« Le imposte e le tasse relative ai finanziamenti ricevuti e somministrati dall'Ente per conseguire le proprie finalità sono sostituite da una quota di abbonamento di dieci centesimi per ogni cento lire di capitale da ammortizzare.

Gli atti compiuti dall'Ente per il conseguimento delle proprie finalità, gli atti conclusi con l'intervento dell'Ente delle società di cui al secondo comma dell'articolo 2 e primo comma dell'articolo 2-*bis* per il riassetto e la riorganizzazione di cui al primo comma dell'articolo 3, nonché gli atti allo stesso fine conclusi con l'intervento dell'Ente dalle società di cui all'articolo 3, questi ultimi limitatamente al primo triennio dall'entrata in vigore della presente legge, saranno soggetti soltanto alla tassa fissa minima di registro e ipotecaria e saranno esenti da ogni altro contributo, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari nonché i diritti e compensi spettanti agli uffici finanziari ».

L'onorevole relatore propone di tornare al testo del Governo, che è il seguente:

« L'Ente, per le operazioni di finanziamento compiute con le società da esso controllate, corrisponde, in sostituzione delle imposte, una quota di abbonamento di dieci centesimi per ogni cento lire di capitale mutuato.

« Gli atti compiuti dall'Ente nel primo triennio dalla entrata in vigore della presente legge per il conseguimento delle proprie finalità, quelli da esso conclusi con le società controllate per il riassetto e la riorganizzazione previsti nell'articolo 3, nonché gli atti conclusi per lo stesso scopo fra le società medesime con l'intervento dell'Ente, saranno soggetti soltanto alla tassa fissa minima di registro e ipotecaria e saranno esenti da ogni altro tributo, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari nonché i diritti e i compensi spettanti agli uffici finanziari ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 24 nel testo ministeriale.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 25. Ne do lettura:

« Sono abrogati l'articolo 6 del regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 556, e i successivi provvedimenti legislativi con i quali venne affidato all'Azienda generale italiana petroli e prorogato l'incarico di eseguire ricerche petrolifere in Italia e nelle colonie.

Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge l'Ente provvederà alla liquidazione dei conti di dare ed avere relativi alla attività svolta dall'Azienda predetta in esecuzione di tale incarico ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 26 è del seguente tenore:

« Per i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione riferentisi alle zone indicate nella tabella *A*, allegata alla presente legge, accordati prima della sua entrata in vigore, si osservano le disposizioni della legge per la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ente nazionale idrocarburi e i permissionari che beneficiano della disposizione di cui al precedente comma sono tenuti a mettere a disposizione del Ministero dell'industria e commercio i dati relativi ai rilievi geologici e geofisici effettuati in tutte le zone delimitate nella tabella *A*, che possano essere comunque utili per l'elaborazione degli studi geologici.

Coloro i quali hanno l'esercizio di condotte per il trasporto di idrocarburi nelle zone indicate nella tabella *A*, prima della entrata in vigore della presente legge, potranno esercitare le condotte stesse, salva l'osservanza delle leggi che le riguardano.

Ai concessionari indicati nel primo comma del presente articolo potranno essere inoltre concessi, nell'interno delle singole concessioni e comunque entro un raggio non maggiore di 10 chilometri dalle stesse, la costruzione e l'esercizio delle condotte necessarie per il trasporto degli idrocarburi estratti ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'onorevole Bottai ha presentato il seguente articolo 26-*bis:*

« I permessi di ricerca e le concessioni di coltivazioni della Società petrolifera italiana (S.P.I.), nell'ambito della tabella *A* allegata alla presente legge, sono revocati.

I suoi impianti e attrezzature sono espropriati a favore dell'E.N.I.

La espropriazione sarà dichiarata con decreto del Ministro dell'industria e commercio, il quale fisserà l'indennità relativa ».

VANONI, *Ministro delle finanze*. Il Governo è contrario a questo articolo 26-*bis*, perché turba i diritti quesiti e il sistema di leggi che seguono il criterio fondamentale di salvaguardare le posizioni di fatto già acquisite, come nel caso dei permessi di ricerca nel Polesine e in altre zone. Inoltre, le zone concesse a questa società non turbano l'esercizio della asclusiva accordata all'Ente che stiamo costituendo; perciò è inutile prendere un atteggiamento di questo genere, che in definitiva non ha un grande valore pratico e che potrebbe invece dar luogo a lunghe discussioni giuridiche che è opportuno evitare.

BERSANI, *Relatore*. Mi associo alle dichiarazioni dell'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 26-*bis*, proposto dall'onorevole Bottai.

(*Non è approvato*).

L'articolo 27, che reca:

« Il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale metano è sciolto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Da tale data i poteri del Consiglio sono esercitati dal suo presidente, il quale non oltre i tre mesi successivi convocherà l'assemblea per l'approvazione dello statuto e la nomina del Consiglio di amministrazione. »,

è soppresso dal testo della Commissione in relazione alla nuova formulazione dell'articolo 5, approvata nella seduta scorsa.

Pongo perciò in votazione la proposta di soppressione dell'articolo.

(*È approvata*).

L'articolo 28 è del seguente tenore:

« I fondi occorrenti per il conferimento di cui al precedente articolo 6 saranno stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Alla copertura dell'onere di lire 7,5 miliardi a carico dell'esercizio 1951-52 si farà fronte:

a) per lire 7 miliardi con le attività nette residue dalla liquidazione C.I.P. e dalla gestione rimborsi oneri salariali;

b) per lire 500 milioni con le entrate corrispondenti all'accertamento di un maggiore credito verso l'A.N.I.C. in dipendenza della regolazione dei rapporti finanziari fra la società stessa e lo Stato, di cui all'articolo 5 della convenzione 9 agosto 1948, approvata con decreto ministeriale 8 settembre 1948, n. 121792.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle necessarie variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo alle tabelle. Ne do lettura:

TABELLA *A*.

DEFINIZIONE DEI TERRITORI IN CUI LA RICERCA E LA COLTIVAZIONE DEGLI IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI È ATTRIBUITA ALL'ENTE NAZIONALE IDROCARBURI

(articolo 2).

1. — Linea continua corrente nel mare Adriatico parallelamente alla costa, alla distanza di chilometri 15 dalla terraferma e dalle isole lagunari, partente dal punto terminale della linea definita al n. 23 fino a 15 chilometri al largo del confine orientale della Repubblica.
2. — Linea del confine orientale della Repubblica fino a Gorizia.
3. — Da Gorizia ad Udine e Gemona lungo le strade statali n. 56 e 13.
4. — Da Gemona lungo le strade secondarie passanti per San Daniele del Friuli, Pingano al Tagliamento, Sequals, Maniago, Montereale, Collina, Aviano fino a Sacile.
5. — Da Sacile al Ponte sul Piave della strada statale n. 13.
6. — Dal Ponte sul Piave predetto a Nervesa, Montebelluna, Asolo San Zenone, Bassano sul Grappa, lungo la strada congiungente.
7. — Da Bassano del Grappa a Cittadella, Vicenza, Verona, Brescia, lungo le strade Statali n. 47-53 ed 11.
8. — Da Brescia a Bergamo lungo l'autostrada.
9. — Da Bergamo a Como lungo la strada che passa per Ponte San Pietro, Brivio, Olgiate Calco, Inverigo.
10. — Da Como a Gallarate secondo la retta congiungente le due località.
11. — Da Gallarate lungo la strada statale n. 33 fino all'incrocio con la n. 32, indi per strade secondarie a Borgomanero, Romagnano, Gattinara, Casato, Biella Mongrande, Bellengo, Ivrea.
12. — Da Ivrea a Castellamonte seguendo la strada secondaria.
13. — Linea spezzata congiungente Castellamonte-Ciriè-Rivoli.
14. — Da Rivoli lungo la strada nazionale n. 25 fino ad Avigliana.
15. — Da Avigliana a Cuneo lungo le strade secondarie passanti per Bruino, Piossasco, Pinerolo, Cavour, Saluzzo, Castigliole, Busca.
16. — Da Cuneo a Ceva per e strade nazionali nn. 22 e 28.
17. — Da Ceva a Cascare per la nazionale n. 28-*bis*.
18. — Da Cascare ad Acqui lungo la strada nazionale n. 30.
19. — Da Acqui a Serravalle Scrivia lungo la strada passante per Ovada e Gavi.
20. — Da Serravalle a Voghera lungo le strade nazionali nn. 35 e 10.
21. — Linea spezzata congiungente Voghera-Rocca de' Giorgio-Pianello-Rivergaro.
22. — Linea continua corrente a 15 chilometri a sud del tratto della via Emilia da Piacenza a Sant'Arcangelo di Romagna fino all'incontro della strada Rimini-Corpelò-Verrucchio-Doccia.
23. — Linea della ferrovia Doccia-Rimini, prolungata idealmente nel mare in senso normale alla costa per chilometri 15.

TABELLA *B*.

ELENCO DELLE ATTIVITÀ MOBILIARI ED IMMOBILIARI DELLO STATO ASSEGNATE ALL'ENTE NAZIONALE IDROCARBURI

(ai sensi dell'articolo 5).

1. — Valore nominale complessivo delle partecipazioni azionarie del Demanio nelle Società: A.G.I.P., A.N.I.C., R.O.M.S.A., S.Na.M. e fondo di dotazione dell'Ente Nazionale Metano	Milioni	4.582
2. — Obbligazioni A.N.I.C.	»	1.600
3. — Stabile sito in Via Lombardia a Roma, contraddistinto col numero civico 43, già sede del C.I.P., (Comitato Italiano Petroli) in liquidazione	»	218
4. — Valutazione dell'apporto delle ricerche petrolifere eseguite nel territorio della Repubblica italiana per conto dello Stato	»	8.600
Totale . . .	Milioni	15.000

Pongo in votazione le tabelle.

(*Sono approvate*).

Sono stati presentati due ordini del giorno, entrambi accettati dal relatore e dal Governo.

Il primo, degli onorevoli Lombardini, Ferrario, Vicentini, Dugoni, Negrari, Gennai Tonietti Erisia, Menotti, Semeraro Gabriele, Roselli, Moro Gerolamo Lino, Fascetti, Togni e Alessandrini, dice:

« Le Commissioni IV e X della Camera dei Deputati, in sede di formulazione degli articoli del disegno di legge n. 2101, relativo alla istituzione dell'Ente nazionale idrocarburi, ravvisano la inderogabile necessità che il Governo si indirizzi ad emanare disposizioni affinché:

a) su tutto il territorio nazionale, per qualsiasi settore industriale di consumo, venga stabilito un massimo per un prezzo base del metano, qualunque sia l'azienda che esegue la distribuzione;

b) l'Azienda di Stato, nei limiti delle sue possibilità, provveda a somministrare direttamente il metano a qualunque azienda industriale ne faccia richiesta;

c) il prezzo effettivo di vendita del metano dell'azienda di Stato sia calcolato partendo da un prezzo base unico per ogni settore di consumo industriale, solo deducendone gli sconti di consumo, eventualmente concessi in rapporto all'entità dei consumi stessi ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il secondo, presentato dagli onorevoli Dami e Marotta, è del seguente tenore:

« Le Commissioni riunite IV e X invitano il Governo a devolvere una parte degli utili che potessero derivare dall'esercizio dell'E.N.I., al potenziamento di altre risorse energetiche nazionali, comprese quelle dei combustibili solidi ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Le Commissioni riunite hanno così assolto il compito loro affidato dalla Camera, in base all'articolo 85 del Regolamento, nella seduta del 24 aprile scorso. Il testo del disegno di legge sarà sottoposto alla Assemblea per la definitiva approvazione.

La seduta termina alle 13,20.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI